Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99901721
del 05/04/2017

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Roberto Ricciarello

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04 quale centro di responsabilita'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1) del d. lgs. 152/06 della D. D. R. U. 3478 del 29/07/2015. REVOCA DEI PROVVEDIMENTI D. D. R. U. 4730 del 30/06/2010, D. D. R. U. 5611 del 21/10/2013 e D. D. R. U. 5216 del 26/09/2014. IMPRESA: AVIO SPA SEDE LEGALE: Via A. Salandra, 18 - 00187 Roma SEDE DELLO STABILIMENTO: Via Latina snc (SP600 - Via Ariana Km 5. 2) - 00034 Colleferro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Roberto Ricciarello;

PREMESSO CHE:

- con D.D. RU. 4730 del 30 Giugno 2010, la AVIO S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: codice 4.6 – Impianto chimico per la fabbricazione di esplosivi;
- con D.D. R.U. 5611 del 21 Ottobre 2013, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti;
- con D.D. R.U. 5216 del 26 Settembre 2014, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato ulteriormente rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti;
- con D.D. R.U. 3478 del 29 Luglio 2015, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti;

VISTI

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies e ss.mm.ii;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;
- la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del d.lgs 152/06 in materia di modifiche di installazioni IPPC;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

Vista la richiesta di modifica all'assetto dell'installazione, sita in Via Ariana, Km 5,2 Colleferro, presentata dalla Società AVIO SpA con nota prot. HSE/ci/963/17 del 31/01/2017, recepita al protocollo con n.15585 del 31/01/2017, e consistente in:

- "variazione dei limiti per il camino E/44 e, per similitudine, per l'E/38, l'E39 e l'E40, ossia per i punti di emissione in atmosfera afferenti ad attività di laboratorio che utilizzano sostanze classificate, pertanto esclusi dal comma 1 dell'art. 272, e per i quali è stato indicato quale valore

limite il valore di rilevabilità strumentale".

Tenuto conto che

- con nota ns prot. n. 23301 del 15/02/2017 questa Amministrazione ha comunicato alla Società che l'istanza presentata è stata valutata come modifica non sostanziale e nel contempo ha chiesto di integrare l'istanza con una specifica dichiarazione al fine di poter evincere l'assimilabilità delle sostanze a quelle della Classe II e, di conseguenza, applicare il limite di 1 mg/Nm3;

- con la stessa nota è stato richiesto, ad ARPA Lazio e Comune di Colleferro, nell'ambito delle rispettive competenze, di esprimere eventuali osservazioni rispetto a quanto proposto dalla Società Avio SpA;

- con successiva nota, ns prot. 23306 del 15/02/2017, questa Amministrazione ha chiesto alla Società di completare la documentazione trasmessa con il pagamento delle spese istruttorie previste dall'allegato III del D.M. 24/04/2008 (decreto tariffe);

- con nota del 01/03/2017, recepita al protocollo n. 32430 del 02/03/2017, la Società ha integrato la richiesta avanzata da questa Amministrazione trasmettendo copia della dichiarazione relativa alle singole sostanze che potenzialmente possono essere emesse ai camini E/38, E/39, E/40 ed E/44, asseverando "*che tutte le sostanze alle quali è stata assegnata una classe per assimilabilità non hanno le caratteristiche indicate nella classe I, tab. A1, parte II, all. 1 (D.Lgs 152/06) di sostanze ritenute cangerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene del tipo di quelle riportate*";

- con nota del 07/03/2017 recepita al protocollo n. 35551 del 07/03/2017, la Società ha trasmesso il pagamento delle spese istruttorie previste dall'allegato III del D.M. 24/04/2008;

Preso atto della comunicazione della Società del 30/03/2017, recepita al protocollo n. 50125 del 30/03/2017, relativa allo status (messa in esercizio e a regime) dei punti di emissione in atmosfera;

Atteso che ai fini della valutazione della modifica che la Società intende adottare sono stati valutati gli elaborati progettuali di seguito riportati:

- nota Società prot. HSE/ci/963/17 del 31/01/2017 (prot. n.15585 del 31/01/2017);

- dichiarazione del tecnico abilitato del 01/03/2017 (prot. n. 32430 del 02/03/2017);

Considerato che

Le modifiche proposte, oggetto della presente istanza, prevedono:

- la variazione dei limiti di emissione per i camini denominati E/38, E/39, E/40 ed E/44 afferenti all'attività di laboratorio dove sono utilizzate sostanze classificate dal Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 come cangerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, che attualmente nel provvedimento autorizzativo vigente è stato prescritto come valore limite alle emissioni il limite di rilevabilità strumentale mentre, la proposta è il limite di emissione stabilito per le classi di composti chimici individuati dalla classe II, parte II, allegato I, degli allegati alla Parte V ovvero 1 mg/Nm3.

Considerato, inoltre, che tale modifica non comporta effetti negativi sull'ambiente trattandosi di una mera ridefinizione del limite autorizzativo.

Ritenuto necessario valutare la significatività o meno della modifica proposta, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale;

Tenuto conto che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma come citato in premessa, è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica;

considerato, inoltre, che l'art.29-nonies del D.lgs.152/06, dispone testualmente: "omissis….l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate **sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis),** ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

che l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D.Lvo 152/2006 stabilisce cosa si intenda per **modifica sostanziale di un impianto,** ovvero:

> "**Modifica sostanziale** di un progetto, opera **o di un impianto**:
>
> la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, **producano effetti negativi e significativi sull'ambiente**. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, **è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa**";

ritenuto che, a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dalla Società AVIO S.p.A. **,** la modifica proposta sia da ritenersi modifica non sostanziale in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale, nè in quelle considerate nelle diverse fonti regionali.

Considerato che:

- Arpa Lazio con nota n° 90120 del 24/06/2016 ha comunicato che "nell'ambito della disciplina autorizzativa in materia di AIA, l'intervento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente è circoscritta all'espressione del parere di competenza ex art. 29-quater c. 6 del D. Lgs. 152/06, che non può che essere acquisito nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, convocata dalla Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-quater c. 5 medesimo decreto, ai fini del rilascio dell'AIA";
- con nota prot. 102826 del 25/07/2016, la Città metropolitana ha richiesto alla Regione Lazio di chiarire gli aspetti legati alla possibilità di avvalersi del supporto di Arpa Lazio nell'ambito dei procedimenti autorizzativi avviati dai gestori delle installazioni, già in possesso delle autorizzazioni integrate ambientali;
- rilevato che ad oggi la Regione Lazio non ha dato riscontro a quanto richiesto nella nota del

25/07/2016 e comunque il PMeC non è oggetto di modifica con il presente provvedimento.

preso atto che non sono pervenute osservazioni rispetto a quanto proposto dalla Società né da ARPA Lazio né dal Comune di Colleferro;

ritenuto necessario apportare le modifiche all'Allegato Tecnico della autorizzazione DD R.U. 3478 del 29/07/2015 integrando le prescrizioni relative alla sezione "**EMISSIONI IN ATMOSFERA";**

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di autorizzare la modifica non sostanziale alla D.D. R.U. n. 3478 del 29/07/2015 così come puntualmente riportata in premessa e descritta negli elaborati progettuali allegati al presente atto, relativa alla variazione dei limiti per i camini E/38, E39, E40 ed E/44;
2. di considerare quale parte sostanziale del presente dispositivo:

a. la nota Società prot. HSE/ci/963/17 del 31/01/2017 (prot. n.15585 del 31/01/2017);
b. la dichiarazione del tecnico abilitato del 01/03/2017 (prot. n. 32430 del 02/03/2017);

3. di imporre al Gestore le prescrizioni operative riportate nell'**Allegato 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che la Società entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, **dovrà comunicare** alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (fatte salve quelle di cui è già stata data comunicazione);
5. di confermare al 30/06/2020 la validità dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs 152/06;
6. di revocare i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale rilasciati con D.D. R.U. n. 4730 del 30/06/2010, D.D. R.U. n. 5611 del 21/10/2013 e D.D. R.U. n. 5216 del 26/09/2014 in quanto di fatto sostituiti dalla D.D. R.U. n. 3478 del 29/07/2015 .

DISPONE

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Colleferro, al Comune di

Segni, all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, alla Regione Lazio Area Rifiuti, alla ASL RM/G;

2. di individuare il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale", Servizio 4 "Procedimenti integrati", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO